

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 giugno 2006 - Deliberazione N. 779 - Area Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - **Attività di ormeggio nell'ambito portuale di Baia - Comune di Bacoli - Indirizzi operativi.**

Premesso

- che l'art. 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;

- che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;

- che l'art. 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" ha attribuito alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale, da individuare con delibera che la Giunta Regionale avrebbe dovuto adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge;

- che le Capitanerie di Porto continuano a svolgere funzioni amministrative inerenti gli aspetti della sicurezza e la compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, sotto l'aspetto tecnico-nautico, nonché in materia di vigilanza sul demanio marittimo e in materia di sicurezza della navigazione;

- che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 88/2001, nel procedimento di rilascio di concessioni demaniali marittime da parte degli enti territoriali e locali, va acquisito il parere delle autorità marittime quanto alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi.

Premesso altresì

- che, con decreto interministeriale 7 agosto 2002, emanato d'intesa con la Regione Campania, è stato istituito il Parco sommerso di Baia, il cui Ente Gestore è stato provvisoriamente individuato nella Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta;

- che obiettivo prioritario del Parco sommerso di Baia è quello di attuare la valorizzazione, anche per finalità sociali ed occupazionali, delle risorse ambientali, storiche, archeologiche e culturali della zona nonché quello di promuovere uno sviluppo socio-economico compatibile con le rilevanze storiche, naturali e paesaggistiche dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti, svolte prioritariamente da cittadini residenti e da imprese aventi sede nei comuni ricadenti nell'area del Parco;

- che il predetto Parco è stato suddiviso in tre aree di riserva, contrassegnate dalle lettere: "A" riserva integrale; "B" - riserva generale, "C" - riserva parziale, in cui ricade per la gran parte il porto di Baia;

- che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto istitutivo, i provvedimenti relativi all'amministrazione del demanio marittimo ricompreso all'interno del Parco sommerso di Baia sono adottati dall'Amministrazione competente sentito l'Ente gestore.

Rilevato

- che con delibera G.R. n. 3194 del 5/7/2002 è stata evidenziata la problematicità di gestione del porto di Baia, per la concomitanza di una situazione ambientale sottoposta a vincoli storico-paesaggistici e di condizioni socioeconomiche influenzate dalla trasformazione dell'utilizzo del porto da realtà commerciale a turistica da diporto;

- che con la stessa delibera, al fine di garantire un assetto stabile alla realtà socio-economica ricadente nell'area in questione e di prevenire le endemiche conflittualità che hanno caratterizzato, negli anni, la gestione dell'attività di ormeggio nel porto de quo, la Giunta Regionale ha espresso il proprio indirizzo politico-amministrativo, consistente nella redazione di un piano ormeggi propedeutico all'espletamento della procedura di evidenza pubblica volta al rilascio delle concessioni demaniali;

- che, peraltro, per esigenze di ordine pubblico e di pubblico interesse alla fruizione dei servizi turistici nel 2002 sono state rilasciate autorizzazioni temporanee all'esercizio dell'attività di ormeggio nel porto di Baia ai soggetti precedentemente già autorizzati o concessionari, per il periodo della sola stagione estiva;

- che, a causa del perdurare delle predette conflittualità, tale situazione provvisoria ed eccezionale è stata reiterata anche negli anni a venire, fino alla stagione estiva 2005, impedendo di fatto all'amministrazione di rendere operativo il chiaro indirizzo espresso con D.G.R. n. 3194/02, orientato alla definizione di un assetto stabile, duraturo e definitivo della attività di ormeggio nel porto di Baia.

Considerato

- che in attuazione del predetto indirizzo operativo la Regione Campania, d'intesa con l'Ente gestore provvisorio del Parco e le competenti Autorità marittime, tutti portatori di interessi pubblici coinvolti nell'area interessata, ha attivato una procedura comparativa per l'assegnazione in concessione degli specchi acquei ricadenti nella zona "C", del Parco de quo al fine di garantire, attraverso una valutazione imparziale ed oggettiva dei servizi offerti, l'ottimale gestione dell'area e la migliore tutela dei diversi e delicati interessi in essa coinvolti;

- che tale procedura è stata avviata con il decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità n. 73 del 13/05/05, e conclusa con il decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità n. 111 del 13/06/05, di approvazione della graduatoria finale, con cui sono stati individuati, previa comparazione di oltre 20 istanze, i migliori aspiranti concessionari;

- che, per rafforzare ulteriormente il perseguimento del predetto obiettivo, le Amministrazioni citate hanno adottato un atto congiunto di regolamentazione dell'ambito portuale di Baia, approvato con decreto dirigenziale n. 121 del 28/06/05, avente valenza di "piano ormeggi" ai sensi della d.G.R. n. 3194/02.

Considerato altresì

- che la predetta procedura ha dato seguito ad un notevole contenzioso giurisdizionale che ha visto coinvolti sia i legittimi assegnatari degli specchi acquei, sia gli ulteriori concorrenti risultati idonei non assegnatari;

- che con sentenze nn. 2131, 2132 e 2133 del 17 febbraio 2006 il Tar Campania ha annullato, in particolare, i citati d.d. n. 73/2005 e n. 111/2005, ritenendo che a quel tempo la competenza all'adozione dei medesimi atti fosse dell'Amministrazione statale, in quanto area marina protetta;

- che tali sentenze sono state appellate dalla Regione Campania al Consiglio di Stato il quale, con ordinanze nn. 2693, 2694 e 2695 del 30

maggio 2006 ha respinto l'istanza cautelare di sospensione, fissando per il merito l'udienza del 24 ottobre 2006;

- che la legittimità dell'attività comparativa è stata messa in discussione solo di riflesso dal giudice amministrativo, che non si è pronunciato sul merito;

- che l'incompetenza acclarata dal giudice di primo grado ben potrebbe essere rimessa in discussione dal giudice di appello, con conseguente reviviscenza della attività comparativa svolta nell'anno 2005 e di tutti i provvedimenti all'uopo emanati.

#### Atteso

- che in data 14 luglio 2005 in sede di Conferenza unificata è stata sottoscritta una "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette. (Repertorio n. 863/CU)", pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;

- che tale Intesa, recepita dalla Regione Campania - sotto gli aspetti amministrativi - con la citata d.G.R. n. 1075/2005, all'art. 1 comma 1, lett. c) ha disposto che i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti in area marina protetta sono adottati dalle Regioni o dagli Enti locali cui siano state conferite le funzioni, previo parere del soggetto gestore dell'area marina protetta.

#### Ravvisato

- che su richiesta del Comune di Bacoli, il quale paventava probabili turbative di ordine pubblico, la Prefettura di Napoli, attesa la necessità di assicurare l'espletamento delle attività di ormeggio del porto di Baia in un clima di legalità, ha chiesto a questo Ente, nella riunione del 9 maggio u.s., di procedere al rilascio di concessioni demaniali marittime provvisorie;

- che, nell'impossibilità di espletare una nuova procedura di evidenza pubblica, data la ristrettezza dei tempi, e in considerazione della pendenza di un gravame al Consiglio di Stato, appare possibile adottare solo atti provvisori e temporanei, limitati, cioè, alla sola stagione estiva, venendo così incontro alle esigenze della comunità locale che non può ricevere pregiudizio dalle conflittualità in corso;

- pertanto, la necessità di affrontare, anche per la stagione 2006, una situazione di emergenza, tale da richiedere ancora una volta una soluzione provvisoria e temporanea, fornendo altresì una risposta rapida e concreta alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico prospettate dalla Prefettura di Napoli, come ribadite nella nota del 10 maggio u.s..

#### Ritenuto

- sulla base del principio costituzionale di leale cooperazione tra enti, particolarmente significativo alla luce del mutato assetto di competenze normative ed amministrative tra Stato e Regioni, e del principio di conservazione degli atti giuridici - oggi codificato come principio cardine della normativa sul procedimento amministrativo dall'art. 21nonies della l. 241/1990, come modificata dalla l. n. 15/2005 - che, nelle more della pronuncia del Consiglio di Stato, la soluzione migliore sia quella di individuare, di comune accordo con gli altri soggetti pubblici coinvolti, un criterio oggettivo sulla base del quale rilasciare le concessioni demaniali di durata stagionale nel porto di Baia;

- che tale criterio può essere ricondotto alle risultanze fattuali della procedura di evidenza pubblica del 2005, svolta in omaggio ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa, concorrenza e massima partecipazione a procedimenti che attribuiscono vantaggi pubblici a soggetti privati, e condotta, secondo le regole dell'arte e nel rispetto del Protocollo di Legalità stipulato il 20/1/2005 dal Prefetto di Napoli e dal Presidente della Regione Campania, da una commissione mista, composta da rappresentanti di tutte le P.A. sopra indicate.

#### Visti

- la nota prot. n. 499251 del 07/06/2006, con cui l'AGC Trasporti e viabilità ha chiesto alla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta, in qualità di Ente gestore provvisorio del Parco sommerso di Baia, all'Autorità marittima e all'Avvocatura regionale di condividere la soluzione prospettata, esprimendo altresì l'assenso all'utilizzo dei risultati della procedura comparativa svolta nel 2005, come criterio di individuazione dei soggetti a cui rilasciare provvedimenti di concessione degli specchi acquei per attività di ormeggio nel Porto di Baia;

- il parere favorevole alla soluzione prospettata, espresso dalla Capitaneria di Porto di Napoli con nota n. 511039 del 12/06/2006;

- la condivisione e l'assenso dell'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, espressi con nota prot. n. DE/6276 del 08/06/2006/Sez. Demanio;

- la condivisione e l'assenso anticipato per le vie brevi dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta, in qualità di Ente gestore provvisorio del Parco sommerso di Baia;

- il parere favorevole dell'AGC Avvocatura, espresso con nota prot. n. 502451 del 08/06/2006, con cui è stato rilevato che la conclusione prospettata è rispondente ai principi di trasparenza e di economicità, ed è quindi condivisibile;

#### Visti

- il r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione);

- il d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);

- la legge Regione Campania 26 gennaio 1972, n. 1;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;

- la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- la legge 16 marzo 2001, n. 88;

- la legge Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3;

- il d.i. 7 agosto 2002;

- la legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la legge 8 luglio 2003, n. 172;

- l'Intesa del 14 luglio 2005;

- le delibere di Giunta regionale della Campania 17 maggio 2002 n. 2000; 5 luglio 2002, n. 3194; 20 settembre 2002, n. 4105; 30 maggio 2003, n. 2003; 7 maggio 2004, n. 681; 8 novembre 2004, n. 1806; 4 marzo 2005, n. 306; 4 agosto 2005, n. 1075; 30 settembre 2005, n. 1236; 28 marzo 2006,

n. 395.

- il decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità 28 giugno 2005, n. 122.  
propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di fornire i seguenti indirizzi operativi al Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti - Opere marittime dell'Area generale di coordinamento Trasporti e viabilità, in considerazione delle motivazioni di ordine pubblico evidenziate in premessa e nell'attesa della soluzione definitiva delle pendenze giurisdizionali innanzi al Consiglio di Stato, pure descritte in premessa:

1. consentire, ai fini dell'esercizio delle attività di ormeggio nel porto di Baia per la stagione estiva 2006, il rilascio di autorizzazioni provvisorie, con scadenza 30 ottobre 2006, in ogni caso condizionate all'esito dei giudizi pendenti innanzi al Consiglio di Stato;

2. utilizzare, ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle predette attività di ormeggio, le risultanze fattuali della procedura di evidenza pubblica svolta nell'anno 2005 dal Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti - Opere marittime dell'Area generale di coordinamento Trasporti e viabilità, congiuntamente all'Autorità marittima e all'Ente gestore provvisorio del Parco sommerso di Baia;

- di trasmettere copia della presente delibera all'Area generale di coordinamento Trasporti e Viabilità, Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti - Opere marittime, e all'Area generale di coordinamento Gabinetto, Settore Stampa e Documentazione per la relativa pubblicità sul BURC.

Il Segretario  
*Santa Brancati*

Il Presidente  
*Antonio Bassolino*